

COMUNE di SAN VITO AL TORRE

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.06.2011

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall' articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n° 23/2011.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006; per effetto della normativa introdotta dal D. Lgs. n° 23/2011, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento, e comunque l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. In prima istanza, per l'anno 2011 l'aliquota è fissata nella misura di 0,2 punti percentuali.
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;
2. In prima istanza, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo (determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta) non supera l'importo di Euro 15.000,00.-

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Articolo 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Responsabile del servizio finanziario.

Articolo 6

EFFICACIA

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Articolo 7

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.